

# Devianza e giustizia penale minorile

DEVIANCE AND JUVENILE JUSTICE

**Sebastiano Pennisi**

*Università degli Studi «Roma Tre», Dipartimento di Scienze della Formazione*

sebastiano.pennisi@uniroma3.it

## 1. LA DEVIANZA MINORILE

La trattazione di istituti e discipline del nuovo processo penale minorile, anche al fine di enucleare le linee portanti, non può prescindere, sia pure, in questa sede nei tratti fondamentali, dalle cause che hanno determinato il legislatore a disegnare percorsi processuali autonomi rispetto alla giurisdizione «ordinaria» e tanto non solo in considerazione della antisocialità criminale che può manifestare un soggetto ancora adolescente, quanto, e soprattutto, al fine di assicurare la massima protezione alla condizione del minore imputato anche a mezzo di istituti, misure e strumenti insiti nell'ambito dello stesso iter processuale.

Il fenomeno dell'antisocialità del minore è, genericamente e comprensivamente, inglobato nel concetto di «devianza», intesa da un lato quale consolidato rifiuto di valori, di obiettivi, di regole sociali e dall'altro di violazione di norme fondamentali che inibiscono lo sviluppo della persona e ostacolano la stessa convivenza sociale allorché sfociano in vere e proprie condotte criminali.

La nozione di «devianza», già concepita negli Stati Uniti, e poi recepita nel nostro sistema attorno agli anni sessanta, travalica però il rigido schema di criminalità o di alienazione soggettiva o ambientale che la connotava e contiene in sé anche i fenomeni meno gravi, ma non per questo meno preoccupanti, di disagio<sup>1</sup> e di disadattamento<sup>2</sup>; fenomeni che generano un percorso involutivo che, se non tempestivamente interrotto attraverso idonei e mirati interventi di recupero e di sostegno, possono sfociare in vere e proprie condotte criminali.

---

<sup>1</sup> Inteso quale condizione di problematicità relazionale o ambientale che ostacola l'ordinato percorso evolutivo.

<sup>2</sup> Inteso quale stato di difficoltà psicologica strutturata che inibisce e altera la corretta comunicazione o interazione con il mondo esterno, le persone, le regole e i valori.

In tali casi, l'intervento recuperatorio va diretto sul vissuto del minore correlativamente alle condizioni familiari, sociali, ambientali, culturali ed economiche nel cui ambito egli è cresciuto ed ha sviluppato la propria personalità senza esaurirsi solo in un sostegno diretto al ritrovamento psicologico e sociale, ma deve soprattutto fondarsi su un'adeguata e mirata assistenza pedagogica e formativa che costituiscono il presupposto e la condizione fondamentali per uno stabile e corretto processo evolutivo, di recupero ed adeguamento ai valori sociali.

In tale ottica il nuovo processo penale minorile non poteva non essere concepito, esso stesso, anche quale mezzo per la ripresa del percorso educativo del minore interrotto con il compimento di un atto criminale e porsi, quindi, quale portatore di valenze educative e risocializzanti.

In tale ottica va considerato che l'azione deviante, nel suo concreto attuarsi, si presenta anche quale forma di comunicazione rivolta all'esterno (verso una singola persona, o la famiglia o la società in genere) ed implica la doverosità di una risposta, da chi viene coinvolto o colpito che, a sua volta, in un processo circolare, è rivolta al soggetto deviante.

In sostanza, nel caso del minore, la funzione dell'azione deviante è non tanto e non solo di natura strumentale (per esempio si ruba per procurarsi denaro), quanto di tipo espressivo: attraverso essa l'adolescente, in sostanza, esprime anche i propri bisogni di identità, di relazioni, di certezze, di sicurezza.

Autorevole dottrina definisce «azione deviante comunicativa» quella «complessa dimensione riguardante la sequenza di azioni e interazioni strettamente collegata all'episodio deviante»<sup>3</sup>. In quest'ottica l'azione deviante non coincide solo con il comportamento, ma include anche il soggetto che agisce, che elabora cioè socialmente (secondo regole esterne legate alla società) e cognitivamente (secondo mediazioni interne) i vari tipi di condizionamento, trasformandoli e ricostruendoli in un ottica circolare, con continui e costanti influenzamenti reciproci<sup>4</sup>. Tale analisi che, appunto, si pone nell'ottica del costruzionismo complesso è particolarmente in linea con l'impostazione di una parte della dottrina<sup>5</sup> che vede riferimenti espliciti di questo fenomeno all'unità d'analisi della criminologia della *goal directed action* (azione diretta ad uno scopo). Da tale schema risulta di particolare importanza, soprattutto nel tentativo di un'analisi della devianza minorile, l'anticipazione mentale degli effetti, quegli effetti cioè che il soggetto anticipa rispetto al proprio comportamento. La dottrina<sup>6</sup> distingue in due tipi gli effetti in questione:

---

<sup>3</sup> De Leo & Patrizi, 1990.

<sup>4</sup> Flora & Tonini, 2002; Prina, 2003.

<sup>5</sup> Cfr. von Cranach & Harrè, 1982.

<sup>6</sup> De Leo & Patrizi, 1990.

quelle strumentali, cioè quegli effetti anticipati consapevolmente dal soggetto, e quelli comunicativi, che come affermato in precedenza, risultano essere prioritari nel caso del comportamento deviante minorile. Gli effetti comunicativi a loro volta possono essere suddivisi in:

- a. effetti legati all'identità, ovvero al Sé: in età evolutiva ogni azione diventa una sfida all'identità, in quanto pone l'esigenza al soggetto di riorganizzare la sua continuità interna;
- b. effetti relazionali: l'azione contiene messaggi comunicativi che non riguardano solo il soggetto che la compie o che ne è direttamente interessato, ma anche i propri gruppi di appartenenza (famiglia, scuola ecc.);
- c. effetti di sviluppo: ogni azione si pone in una prospettiva di cambiamento o di mantenimento della soggettività individuale;
- d. effetti normativi e di controllo, che riguardano appunto il sistema di norme di riferimento all'interno del quale tale azione si svolge e il rapporto che l'autore dell'azione stessa ha con esso.

Tali dimensioni sono strettamente legate fra di loro, inserite come sono nell'ottica della circolarità. Nel caso di soggetti in età evolutiva possono essere considerate di maggiore rilevanza la dimensione dell'identità e quella relazionale, in quanto si considera l'individuo come un sistema non stabile e sempre aperto a nuove possibilità di organizzazione. Ciò però non vuol dire che la devianza minorile possa essere spiegata solo in termini di disfunzionalità di queste dimensioni, in quanto bisogna sempre considerare il modo in cui tutte le dimensioni succitate si organizzano fra di loro<sup>7</sup>. La visione circolare, portata avanti dalle ultime ricerche in campo criminologico, permette di analizzare le varie componenti del soggetto e dell'azione commessa, inserendo il tutto in un contesto più complesso, utile per capire il significato di una particolare azione, in un particolare momento e in un particolare contesto.

Le considerazioni esposte impongono di affrontare il problema delicato e complesso del minore in espiazione di pena.

## 2. IL PROBLEMA CARCERARIO

Un approccio al problema carcerario riferito a quest'ambito appare dovuto e non può prescindere da un rapido excursus storico e da un'analisi del processo evolutivo del trattamento del minore in ambito penitenziario.

---

<sup>7</sup> De Leo & Patrizi, 1990.

Le principali «evoluzioni» del carcere in età moderna, riassunte in diversi scritti<sup>8</sup>, cominciarono nel XVII secolo con un movimento di trasformazione delle prigioni da luoghi di abiezione e di crudeltà in luoghi, pur sempre «brutti», ma atti a rigenerare e a risocializzare il reo; questo modo di intendere la vita carceraria trovò il suo punto di riferimento in Montesquieu<sup>9</sup> ed in Cesare Beccaria<sup>10</sup>. Alla fine del secolo XVII, il potere di punire, pur rimanendo ancorato in Italia come esecuzione dell'istituzione carceraria che fa della punizione una tecnica della coercizione, viene associato al concetto di carcere capace di trasformare i colpevoli, gli inetti che hanno commesso reati, in soggetti più miti o comunque recuperabili. Trovarono terreno fertile, in quest'ottica anche le teorie inglesi e statunitensi<sup>11</sup>. Il primo tentativo organico di riforma delle carceri fu compiuto, dopo l'Unità d'Italia nel 1891, con l'emanazione del «Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi» e questo quasi in contemporanea all'emanazione del codice Zanardelli. Tuttavia le precarie condizioni logistiche delle carceri non favorirono il trattamento differenziato in relazione al tipo di pena e all'età dei detenuti come prescritto dal Regolamento generale. Solo nel 1907, con la nuova disciplina del Riformatori per i minorenni<sup>12</sup>, si avvertì l'influsso delle teorie positivistiche, anche in ambito penitenziario, tese a sostituire all'indirizzo repressivo quelli di carattere preventivo e rieducativo. Anche questa volta, però, il trattamento rimase legato ad un'inflessibile disciplina, a pratiche religiose, ad un sistema di punizioni molto rigido, senza lasciare possibilità a una vera individualizzazione<sup>13</sup>. Negli anni venti si ebbero alcune modifiche positive nel regime carcerario attraverso un ulteriore riordino dei riformatori governativi; aperture, rispetto ad un pena più umana riguardano, tra l'altro,

---

<sup>8</sup> Ci si riferisce in particolare a: Foucault, 1976; Canosa & Colonnello, 1984; Serra, 1995, p. 298 ss.; Di Nuovo & Grasso, 1999, p. 467 ss.

<sup>9</sup> Nell'opera di Montesquieu, *Lo spirito delle leggi*, del 1748, si trova scritto che «la severità delle pene conviene meglio al governo dispotico il cui principio è il terrore, che alla monarchia e alla repubblica, i cui principi sono l'onore e la virtù».

<sup>10</sup> Nell'opera magna di Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* si trova scritto: «[...] il peso della pena deve essere il meno duro possibile per chi soffre».

<sup>11</sup> Si ricordano in proposito: la figura architettonica del Panopticon elaborata da J. Bentham, con una struttura cellulare ed una torre centrale di sorveglianza (primo esemplare costruito fu la prigione di Millbank); il sistema filadelfiano, con isolamento notturno e diurno in cella e fondato sulla meditazione, sulla preghiera e sul lavoro; il modello Auburn, con isolamento notturno con lavoro e consumazione di pasti in comune, ma in silenzio.

<sup>12</sup> Con l'art. 14 del R.D. 14.07.1907, n. 606, «Regolamento per i riformatori governativi», furono introdotte nuove figure di istitutori, provenienti dal ruolo degli insegnanti elementari con il compito di «accertare l'indole, le tendenze, i vizi, le virtù dei singoli individui [...] allo scopo di intraprendere con dati positivi la razionale correzione».

<sup>13</sup> De Leo & Patrizi, 1990.

la tenuta della corrispondenza anche con estranei, l'aumento della frequenza dei colloqui, l'istituzione dei refettori carcerari e il trasferimento della gestione al Ministero della Giustizia. Con il «Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena» del 1931<sup>14</sup>, nonostante l'indirizzo politico sociale di allora, incentrato sulla funzione emendativa della pena<sup>15</sup>, l'esecuzione penale mantenne il suo profilo repressivo<sup>16</sup>.

Solo nel 1975 si ebbero riforme radicali del sistema penitenziario. Il ritardo di un'operazione definita già nei termini dalla normativa vigente va ascritto alle reiterate dispute tra i cultori della concezione retributiva della pena e quelli impegnati nel riconoscere, invece, alla sanzione penale un contenuto ed un fine di prevenzione generale o speciale; attriti che erano più vivaci nell'area minorile. In tal senso, non possono essere dimenticate le considerazioni di Petrocelli e di Maggione sulla funzione della pena nel sistema penale minorile; esse erano incentrate su una visione plastica dello jus puniendi dello Stato, che, pur riservando alla pena le connotazioni di un castigo, lascia spazi, attraverso l'opera di servizi sociali, all'ammenda al recupero ed al reinserimento del minore condannato<sup>17</sup>. Il regolamento fu nuovamente variato attraverso varie circolari ministeriali<sup>18</sup> anche per l'emanazione della Costituzione della Repubblica italiana del 1948, dove all'art. 27, co. 3°, affermava: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Tuttavia sarà solo la legge 26.07.1975, n. 354, a costituire, come detto, un fatto assolutamente nuovo, «la cui rilevanza va anzi tutto colta sotto il profilo formale. Per la prima volta, infatti, la materia che attiene agli aspetti applicativi delle mi-

---

<sup>14</sup> R.D. 18.06.1931, n. 787.

<sup>15</sup> Ferri, 1928. in appendice al volume figura il testo della Relazione e del «Progetto preliminare del codice penale italiano per i delitti», presentati, nel Gennaio del 1921, al Ministro della Giustizia Luigi Fera, dalla «Commissione per la riforma delle leggi penali».

<sup>16</sup> Di Gennaro, Bonomo, & Breda, 1980, p. 3 s.

<sup>17</sup> Petrocelli, 1950, p. 67, ove si afferma che «la liberazione condizionale, la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale, non sono che manifestazioni particolari del principio del perdono e come tali di natura eminentemente morale ed espressione di superiore giustizia»; Maggione, 1961, II, p. 685. Secondo l'autore gli istituti della sospensione condizionale, il perdono giudiziale, la liberazione condizionale e la riabilitazione costituiscono un completamento e un potenziamento della pena castigo.

<sup>18</sup> Si ricordano, tra le tante: la n. 250/2739 del 15.10.1953 relativa alle mercedi; la n. 737/3211 del 13.11.1956 sui poteri e sulle attribuzioni al magistrato di sorveglianza; la n.129/3666 delw 18.12.1961 sul funzionamento degli istituti di osservazione; la n. 1808/4266 del 24.05.1969 relativa alla rappresentanza dei detenuti per il controllo delle somministrazioni vittuarie; la n. 1862/4319 del 14.02.1970 inerente l'introduzione della stampa politica negli istituti penitenziari; la n. 2163/4618 del 24.04.1974 sui criteri di organizzazione delle comunità penitenziarie.

sure penali privative e limitative della libertà personale e alla condizione dei soggetti sottoposti all'esecuzione viene regolata dalla legge»<sup>19</sup>. Con il nuovo dettato legislativo, con le relative disposizioni di attuazione<sup>20</sup> e con le successive modificazioni<sup>21</sup>, l'essenza della funzione della pena si è presentata fondata sui principi di legalità, tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, separazione dei detenuti a seconda delle connotazioni del titolo (reclusione, arresto, misure di sicurezza), rispetto del principio di umanità, osservazione scientifica della personalità a fini di un trattamento personalizzato del recluso. Gli strumenti previsti per il recupero sociale del soggetto hanno riguardato, da un lato, il contenimento della funzione restrittiva della libertà in senso stretto (colloqui, permessi premio, lavoro anche all'esterno) e, dall'altro, la possibilità di un'alternativa alla pena (liberazione anticipata, affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare). Per quanto concerne l'osservazione scientifica<sup>22</sup> ed il trattamento individualizzato dei detenuti<sup>23</sup>, va sottolineato l'ingresso nell'universo degli istituti penitenziari di assistenti sociali, educatori ed esperti di psicologia, criminologia, pedagogia, psichiatria, che vanno ad affiancarsi alle figure tradizionali quali il medico, il cappellano e i volontari. A questa équipe di specialisti è affidato, oltre agli accennati compiti, anche quello di formulare un parere circa la concessione di misure alternative alla detenzione. All'interno degli istituti non mancarono resistenze di ogni genere proprio per il fatto che il loro ruolo andava a ribaltare «radicate prassi operative e consolidate aree di potere e di privilegio»<sup>24</sup>, nel caso specifico, è di tutta evidenza «la posizione del tutto consultiva e facoltativa dello psicologo»<sup>25</sup> rispetto alle modifiche ordinate dalla commissione incaricata, ex art. 16 del Nuovo Ordinamento penitenziario, di predisporre e modificare il regolamento interno degli istituti<sup>26</sup>. Non sono da sottovalutare, inoltre, gli ostacoli che si incontrarono negli istituti penitenziari sul fronte logistico ed organizzativo, nonché quelli frapposti dagli stessi internati di fronte all'osservazione scientifica volta a rilevare le carenze fisico psichiche

---

<sup>19</sup> Di Gennaro, Bonomo, & Breda, 1980.

<sup>20</sup> D.P.R. 29.04.1976, n. 431.

<sup>21</sup> Legge 10.10.1986, n. 663 (Legge Gozzini); la legge 27.05.1998, n. 165.

<sup>22</sup> L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione dell'apena e proseguita nel corso di essa (art. 13, co. 2°, legge 26.07.1975, n. 354).

<sup>23</sup> Per note critiche al problema vd. Gianniti, 1984, p. 171, dove si asserisce, in sintesi, che l'individuazione del trattamento non è favorito dal sovraffollamento degli istituti penitenziari.

<sup>24</sup> Serra, 1983, p. 31 ss.

<sup>25</sup> Serra, 1983.

<sup>26</sup> Risulta palese lo spirito del legislatore nell'emanare la legge 354 del 1975 nella parte dedicata all'ampiamiento delle figure professionali presenti negli istituti penitenziari: si voleva dare un ruolo attivo a questi professionisti e non rilegarli a mere situazioni passive di fatto.

e le altre cause di disadattamento sociale. Tutti questi ostacoli e la reticenza nei confronti delle nuove figure professionali, portarono alla mera registrazione di comportamenti dei detenuti ai quali non può che attribuirsi altro valore che quello di attenersi alla vita istituzionale<sup>27</sup>. La logica del recupero del detenuto, sia esso maggiore o minore di età, e del suo reinserimento nel circuito sociale ha dato corpo, per altro verso, al principio della flessibilità dell'esecuzione delle misure alternative, che trovano fondamento nel capo IV della legge 354/75. Al riguardo possono esser fatte le seguenti osservazioni:

- permane il rigido riferimento alla quantità della pena minima espiabile in forma alternativa in funzione dell'affidamento al servizio sociale, anche se la sua rimozione è auspicabile da molti<sup>28</sup>;
- la detenzione domiciliare presenta una limitata portata rieducativa, specialmente ove si consideri che l'abitazione può risultare non confacente per gli squilibri famigliari che in essa si annidano;
- l'istituto della semilibertà è estremamente utile per le pene di breve durata;
- la liberazione anticipata si traduce, in concreto, in misura alternativa, considerando i vantaggi che si ottengono con gli scomputi semestrali sulla pena irrogata nei casi di partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.

Fatte queste precisazioni sugli strumenti individuati dal legislatore del '75 per consentire il recupero sociale del soggetto detenuto, non va dimenticato che alla riserva espressa dell'art. 79 dell'Ordinamento penitenziario, che rimandava al futuro l'emanazione di una legge apposita che si occupasse del detenuto minorenni, non c'è stato il necessario seguito, nonostante alcune differenze di disciplina che trovano sistemazione nel citato ordinamento<sup>29</sup> e nella organizzazione e strutturazione degli istituti penali per i minorenni. Con il varo del nuovo ordinamento penitenziario si è evidenziata la necessità di «coniugare una valorizzazione della pena con la tutela dei diritti dei minori»<sup>30</sup>. Nel fare interagire le due suddette funzioni nell'ambito della giustizia minorile occorrerà, di fronte alla politica incentrata sulla concezione della pena e dell'organizzazione delle Istituzioni e dei Servizi, prestare la dovuta attenzione alle procedure di intervento degli operatori nel lavoro quotidiano. In tal senso è da tener presente che:

---

<sup>27</sup> Di Nuovo & Grasso, 1999.

<sup>28</sup> In caso di affidamento al servizio sociale, si presenta particolarmente significativo il coinvolgimento del minore, in relazione all'età, nei programmi di scolarizzazione, apprendistato, partecipazione ad attività sociali, culturali e sportive.

<sup>29</sup> Si citano a riguardo, in particolare: la durata del permesso premio fissata in venti giorni rispetto a quindici e, complessivamente, nell'arco di un anno, in sessanta invece di quarantacinque; l'accompagnamento del condannato minorenni, per lo svolgimento di attività lavorative, fuori dall'istituto da personale non appartenente alla polizia penitenziaria.

<sup>30</sup> Mazzei, 1995, p. 311 ss.

- l'importanza degli psicologi e criminologi negli istituti penitenziari posti al fianco degli altri operatori: ad essi spetterà far giungere al minore detenuto, nel modo più corretto possibile, il messaggio che esalti «il confronto tra l'individuo e la propria azione deviante»<sup>31</sup>;
- il delicato ruolo dei servizi dell'ente locale cui è affidato l'incarico di trovare una risposta alle necessità terapeutiche, socio assistenziali e a quelle relative ai problemi del lavoro e della famiglia;
- l'esigenza di uno stretto coordinamento tra magistratura minorile e servizi;
- l'acquisizione del consenso del minore e della famiglia all'intervento che i servizi possono varare.

L'integrazione e la partecipazione coordinata di tutti gli operatori istituzionali e di quanti, anche all'esterno del mondo penitenziario, partecipano al processo di recupero dei detenuti minorenni, potranno favorire l'entrata nella coscienza dei singoli, il farsi sentire senza imposizioni, il far capire che si può esser liberi perché si è responsabili verso gli altri.

Un particolare profilo dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minori è stato posto in giusta evidenza dall'art. 24 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale minorile. Con tale norma è stato previsto che le limitazioni della libertà personale per fatti risalenti alla minore età devono conservare le modalità esecutive previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che «abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età». La citata disposizione, da valutare senz'altro positivamente, non considera però, il caso di soggetti che hanno subito una condanna per fatti commessi prima dei diciotto anni e sottoposti a custodia cautelare in carcere per adulti per reati consumati dopo il diciottesimo anno di età. È chiaro che il conseguente trasferimento del detenuto da un carcere per adulti a quello per minorenni determina il rischio di «trasferire nell'istituto minorile pratiche delinquenziali acquisite nella maggiore età, ovvero frequentazioni e conoscenze sviluppate in altri carceri con gli adulti, con effetti negativi per il progetto educativo e favorevoli a disegni della criminalità»<sup>32</sup>. Al riguardo, appare condivisibile la proposta di «istituire spazi detentivi riservati ai giovani di età tra i diciotto ed i ventuno anni, con trattamento che tenga conto di una circostanza che non è solo anagrafica, posto che configura un particolare momento della formazione di persone non più giovanissime le quali non hanno ancora raggiunto completamen-

---

<sup>31</sup> De Leo, 1990.

<sup>32</sup> Tale problema è stato evidenziato dal Gruppo di lavoro della Commissione Parlamentare Antimafia a seguito di sopralluoghi effettuati in alcune carceri minorili delle province di Bari, Catania, Napoli, Palermo (Relazione della Commissione approvata nella seduta del 06.03.1991, p. 120).

te l'autonomia della maggiore età»<sup>33</sup>. Un'ultima riflessione va compiuta sul rapporto tossicodipendenza e contesto carcerario, ad integrazione di quanto già detto sul tema riguardante il coinvolgimento del minore nel mondo della droga. Si osserva preliminarmente che per il minore tossicodipendente sono applicabili oltre agli istituti giuridici relativi al contesto penale degli adulti (sospensione dell'esecuzione della pena, detenzione domiciliare e semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale) altri strumenti giuridici che possono portare ad un'uscita del minore dall'area detentiva previsti dall'Ordinamento penitenziario: le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la messa alla prova. È chiaro che il ricorso alle anzidette disposizioni non può prescindere da un'attenta valutazione circa la effettività e l'efficacia del trattamento di persone tossicodipendenti sistemate in circuiti non propriamente penitenziari ed esposte ai rischi di ricadute. Non meno interessante è il problema riguardante gli interventi ed il modello operativo da compiere nei confronti di un minore assuntore presente in ambito penitenziario. Tenuto conto delle caratteristiche proprie dell'utenza minorile rispetto agli adulti, va sottolineata l'importanza dell'approccio operato dagli esperti che operano all'interno delle specifiche strutture penitenziarie. In primo luogo, occorre affrontare i bisogni del tossicodipendente tenendoli distinti dal «sistema di risposta al reato imputato»<sup>34</sup>. Da quanto sopra esposto, ne consegue un effettivo coordinamento delle attività svolte dai diversi soggetti dell'area penitenziaria e la giusta interazione con le istituzioni esterne, tale che possano garantire il reale sostegno al progetto di recupero di un minore detenuto e, nel caso di specie, di quello di un minore tossicodipendente<sup>35</sup>.

### 3. STATISTICHE

Uno sguardo alle statistiche ci consente di osservare quanto sia esiguo il numero di minori sottoposti all'esecuzione della pena. Si dà ampio spazio ad altre forme di intervento che potremmo reputare preventive, quali ad esempio le misu-

---

<sup>33</sup> Tali sono gli indirizzi propositivi formulati dalla Commissione Parlamentare Antimafia con la già segnalata Relazione, p. 20.

<sup>34</sup> Curti Gialdino, 1995, p. 338.

<sup>35</sup> Nel segnalato contesto rimane significativa la risposta partecipativa dello stesso ambiente familiare e relazionale del minore detenuto al programma operativo messo in atto a suo favore. Per valutare la portata di tale affermazione è sufficiente fare riferimento alle deprecabili azioni di coloro che, dall'esterno, si adoperano per assicurare al minore detenuto il rifornimento di sostanze stupefacenti. Emblematico è il caso riportato dai quotidiani del 16.01.1995, concernente il lancio di quantitativi di droga oltre il muro di cinta dell'Istituto penitenziario «Fornelli» di Bari, destinati a minori detenuti.

re cautelari<sup>36</sup>. La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici per i Servizi Sociali per i Minorenni del Ministero della Giustizia, nell'ambito di misure all'esterno; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

L'utenza dei Servizi minorili è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e provengono dall'area dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali; i dati sulle provenienze evidenziano come, negli ultimi anni, alle nazionalità tipiche della criminalità minorile, quali il Marocco, la Romania, l'Albania e i Paesi dell'ex Jugoslavia, tutt'ora prevalenti, si siano affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multi-etnico e più complesso il quadro complessivo dell'utenza. I Servizi minorili ospitano anche i giovani adulti, che hanno commesso il reato da minorenni e che rimangono in carico fino ai 21 anni di età; la componente adulta dell'utenza ha assunto negli ultimi anni un'importanza crescente, soprattutto in termini di presenza.

La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie.

*Tabella 1. – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell'anno 2013, per età, nazionalità e sesso. Situazione fino al 15 maggio 2013.*

ETÀ	ITALIANI	STRANIERI	TOTALE
14 anni	4	14	18
15 anni	25	18	43
16 anni	77	34	111
17 anni	98	61	159
Giovani adulti	63	46	109
Totale	267	173	440

*Fonte:* Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM). Elaborazione del 16 Maggio 2013.

<sup>36</sup> <http://www.giustiziaminorile.it>.




Grafico 1. – Ingressi nei Centri di prima accoglienza negli anni dal 2006 al 2012, secondo la nazionalità.




Grafico 2. – Collocamenti in comunità negli anni dal 2006 al 2012, secondo la nazionalità.




Grafico 3. – Ingressi negli Istituti penali per i minorenni negli anni dal 2006 al 2012, secondo la nazionalità.




Grafico 4. – Presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni nel periodo dal 2006 al 2012, secondo la nazionalità.

#### 4. L'INTERVENTO DEI PROFESSIONISTI IN AMBITO PENALE

L'intervento in ambito penale è costituito da una serie articolata di operazioni, a volte prestabilite ed in forma definita, altre volte realizzate in forma più libera e discrezionale<sup>37</sup>, finalizzate al recupero socio-politico-culturale del soggetto destinatario dell'intervento stesso. Occorre anzitutto tener conto della diversità dei soggetti che agiscono e che si prodigano per il conseguimento di numerosi obiettivi, intermedi e finali, dell'intervento penale; non va dimenticata, oltretutto, la peculiarità delle diverse personalità dei soggetti operanti, ovvero delle diverse professionalità, quindi il modo di conoscere, sentire, ragionare, decidere in funzione degli obiettivi che il ruolo di ciascuno richiede ed in funzione dei rapporti interpersonali che ne conseguono e, soprattutto come queste diversità siano tutte ugualmente importanti nell'orientare l'azione-intervento, evitando sovrapposizioni e confusioni che penalizzerebbero l'efficacia stessa dell'intervento.

Gli operatori hanno, dunque, un diverso ruolo all'interno dell'intervento ed ogni ruolo è in rapporto con quello degli altri, in un gioco di aspettative reciproche che dà ordine e senso al lavoro, ma con regole definite per i compiti di ciascuno, alle responsabilità ed al tipo di comunicazione in uso nelle varie circostanze. Si ritiene che il discorso sia orientato ai così detti protocolli operativi o, in alternativa, ad un eventuale «contratto», che di volta

<sup>37</sup> Niccoli, 1996, pp. 91-221.

in volta aiuti a definire il contesto o il tipo di rapporto entro cui gli operatori si trovano a giocare il proprio ruolo, contratto che non escluda gli utenti, i quali hanno diritto ad essere informati sulle decisioni che li riguardano. Nel rapporto tra i servizi, gli aspetti comunicativi sono più complessi ed articolati, a causa di motivi che risiedono nella logica interna su cui sono organizzati singolarmente. La barriera comunicazionale, in questo caso, crea un freno a coloro che gestiscono responsabilità non banali, che non si limitano ad eseguire pedissequamente il proprio lavoro, ma lo personalizzano, lo interpretano e lo «innovano».

Alla luce di queste considerazioni l'intervento in ambito penale può essere concepito come intervento a carattere esistenziale che include, nel suo essere intervento riabilitativo, aspetti di tipo pedagogico, assistenziale, ma soprattutto di natura psicologica, relazionale e culturale. Un intervento così articolato, in risposta ad un altrettanto mutevole e complessa problematica socio-penale, non può pesare su un singolo servizio, ma deve scaturire da un modello organizzativo basato su un sinergismo delle risorse istituzionali, professionali, strumentali, presenti sul territorio<sup>38</sup>. È chiaro che l'integrazione tra le parti chiamate in causa consente un agire più efficace ma, nonostante sia chiaramente espressa da leggi e regolamenti, appare ancora lontano il suo raggiungimento, almeno sul piano dell'operatività. Ostacoli della mancata integrazione sono evidenziati a diversi livelli e sono riconducibili, per la maggior parte ai processi comunicativi ed interattivi che si sviluppano all'interno delle diverse organizzazioni<sup>39</sup>. Un problema molto sentito nella nostra società è proprio quello di conciliare tra loro i diversi linguaggi che nascono e si perfezionano nei differenti contesti, ad esempio, pervenire ad una lettura completa dei casi. Il rischio che si desume è che la presenza di linguaggi specialistici e di settore, possano essere utilizzati come «gerghi», come forma di comunicazione selettiva, diretta ad esclusivi destinatari, una sorta di «isolamento aristocratico». Per concludere, l'importanza delle variabili personali unita ad una maturità emotiva è il fondamento di una corretta gestione del proprio ruolo.

## 5. LA PREVENZIONE

Il termine «azioni di prevenzione» fa riferimento all'insieme delle misure che possono contribuire sia alla riduzione di fenomeni dal punto di vista del loro oggettivo verificarsi, sia a quelle misure che incidono direttamente non sugli

---

<sup>38</sup> Arcuri, 1985.

<sup>39</sup> Giacca, 2004.

eventi oggettivi, ma sulle percezioni e sulle rappresentazioni dei cittadini. Come è noto, la definizione di azioni di prevenzione è riservata, in alcuni paesi, e in particolare in Gran Bretagna, soltanto al primo tipo di misura e quindi la prevenzione è intesa come prevenzione degli eventi criminosi o delle inciviltà. Verrà invece qui privilegiato un concetto ampio di azioni di prevenzione, in grado quindi di comprendere anche misure che possono non presentare alcuna efficacia nella riduzione dei tassi di criminalità, ma che possono contribuire a ridurre le percezioni soggettive di insicurezza.

Quando tali azioni si presentano continuative, coordinate, inserite in un contesto politico e istituzionale più ampio, esse danno corpo a quello che si intende per politiche di sicurezza.

Inoltre si farà riferimento alle azioni di prevenzione che possono essere promosse dal sistema delle autonomie locali e precisamente dalle città capoluogo: una delimitazione che circoscrive alquanto il quadro delle misure possibili sul piano teorico.

Le riflessioni sulle cause che hanno generato i recenti episodi di cronaca che hanno come attori soggetti minorenni trovano aderenza in una ampia sequenza di studi prodotti nel tempo da vari filoni scientifici di diverso orientamento metodologico.

In generale, ciò che gli operatori del settore notano, relativamente alle realtà operative istituzionali e non, è la presenza di un fenomeno mutevole nel tempo e nello spazio, dominato da sensazioni di impotenza, come se ci si trovasse davanti una forma di «aggressività predatoria».

Questa particolare cornice ha indotto i paesi industrializzati ad orientare le politiche legislative verso soluzioni che talvolta sono risultate incompatibili fra loro, oppure hanno generato «frizioni» normative.

Una prima elaborazione è stata quella di innovare i sistemi di risposta e di intervento, con l'obiettivo ambizioso di superare l'inefficace livello punitivo-detentivo e assistenziale-rieducativo, attraverso l'introduzione di norme che hanno consentito progettazioni e sperimentazioni tendenti all'attivazione responsabilizzante dei minori lontano da costrizioni istituzionali, ma promuovendo lo sviluppo di abilità e competenze socializzanti entro reti operative di controllo/monitoraggio.


Una seconda soluzione è stata applicata su scala europea e sperimentata in Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia ed ha proposto una concezione più rigida della responsabilizzazione del minore con l'utilizzo della forma detentiva per i casi di recidiva o particolarmente difficili. In particolare, si è optato per una idea di «adulterizzazione» precoce della risposta penale, corredata da «punizioni» a rigidità crescente in relazione alla problematicità dei casi.

Una terza via, che si può definire «sperimentale», si è proposta parallelamente e non in alternativa alle altre due, ma come ricerca di nuovi approcci

e nuove politiche sociali di prevenzione della devianza. In realtà, non conoscendo la natura di un evento o fenomeno indesiderato, ci si è catapultati troppo spesso in forme di prevenzione o inutilmente troppo generiche o dannosamente troppo specifiche perché concentrate su dimensioni particolari, riduttive, con l'inevitabile «crescita» di effetti collaterali perversi.

Queste disfunzioni più volte si sono verificate nella storia dei progetti e delle politiche di prevenzione della criminalità e della devianza minorile.

Negli ultimi decenni, una serie di studi e ricerche ha evidenziato che la devianza «non è solo un fenomeno/problema polidimensionale, pluricomponentiale, ma presenta una natura psicosociale complessa, circolare, processuale». In altri termini, questo significa che i fattori di rischio non hanno carattere né di linearità, né di unidirezionalità, ma sono interattivi e agiscono attraverso forme di reciprocità circolari che si modificano non solo in relazione ai diversi contesti di azione e ai sistemi di appartenenza, ma anche in relazione al tempo. In particolare, negli ultimi anni lo studio psicosociale della devianza, si è arricchito di interessanti contributi scientifici per le politiche di prevenzione. In tal senso, appare particolarmente adatto l'approccio di Albert Bandura che esprime la complessità del fenomeno con il modello dell'interazione reciproca triadica (*triadically reciprocal*), che prende in considerazione le interazioni triadiche reciproche tra personalità, comportamento e ambiente.



Questi fattori, si influenzano vicendevolmente e attivano le strutture psichiche che regolano la condotta secondo gli standard adottati dall'individuo, mediante processi autoregolatori.

Nel modello del determinismo reciproco sono analizzati soprattutto i fattori personali, cercando di individuare tra le variabili di personalità i determinanti dell'azione.

L'individuo è dotato di una mente «proattiva» che gli consente di agire sul mondo esterno e su di sé in modo «trasformativo», grazie alle capacità di simbolizzazione, osservazione, anticipazione, autoriflessione, autoregolazione, capacità che sono alla base dell'apprendimento.

Da un punto di vista psico-sociale la devianza, nel percorso di vita di un individuo, evidenzia forme che si possono considerare di tipo diacronico, cioè valutate attraverso il tempo e lo sviluppo cronologico degli elementi, anche indipendentemente dalle relazioni che la legano in sistemi.

In altri termini, non sono solo ad influenziarsi i tre fattori presi in esame da Bandura, ma in diversi contesti e momenti della vita sociale di un soggetto, la combinazione degli elementi che possono far emergere la devianza può mutare, facendo «saltare» gli schemi fattori di rischio/fattori di protezione, come in adolescenza. Ma lo studio psicosociale della devianza, si ritiene che abbia ricevuto un impulso decisivo dall'investigazione del rapporto tra mete, ambiente e persona.

R. Merton (1957) della Columbia University è stato il primo ad avviare ricerche in questa direzione, concentrandosi sulle relazioni tra la mancata realizzazione di alcune mete e la delinquenza.

Le cosiddette *strain theories* sul comportamento deviante, derivate dalle tesi di Merton, sono state riprese, con molta attenzione, sin dagli anni '90.

L'interesse si è però spostato da un approccio strutturale, tipico di Merton, ad uno studio più individuale dei fenomeni devianti in cui i concetti classici dello struttural-funzionalismo hanno lasciato il posto ad interpretazioni psicologiche.

In ambito psicosociale per *strain* si intende un cambiamento, in un soggetto o in una situazione, dovuto alla pressione di una o più forze esterne o interne. Il termine, tradotto letteralmente come «tensione», si avvicina molto a quello di *stress*. In generale, secondo le teorie dello *strain* classiche, i comportamenti delinquenziali sono la conseguenza di una tensione che viene prodotta da una discrepanza, oggettiva ma avvertita a livello individuale, tra le mete (come il denaro e il successo) ed i mezzi che si hanno per raggiungerle.

Da questa discrepanza ha origine lo *strain*. Il soggetto non può vivere nello *strain*, ma ha bisogno di adattarsi alla tensione. Gli individui meno dotati da un punto di vista sociale e culturale, come gli adolescenti o giovani socialmente e culturalmente svantaggiati, possono avere un repertorio ridotto di adattamenti. La delinquenza, la tossicodipendenza e la devianza in genere rappresentano degli adattamenti.

Robert Agnew, professore di sociologia della delinquenza giovanile alla Emory University di Atlanta, spostando le spiegazioni da un livello strutturale a uno più individuale, sta tentando di riproporre gli studi di Merton in una nuova forma (Agnew, 2000 e 2001; Froggio, 2001).

La *General Strain Theory* di Agnew è una teoria psicosociale della delinquenza e devianza in genere, che centra la sua attenzione sul rapporto tra l'individuo ed il suo ambiente immediato, in particolare sulle relazioni negative che il giovane ha con gli altri. Tali relazioni negative possono essere fonte di *strain* e facilitare lo scivolamento in condotte delinquenziali o devianti.

Queste brevi considerazioni forniscono chiaramente un quadro diverso della devianza minorile, rispetto al passato. Le ricerche compiute in direzione delle politiche di prevenzione confermano che oggi la devianza va «letta» a

diversi livelli. L'interesse della comunità internazionale è oggi orientata verso interventi rivolti non tanto alla prevenzione di un comportamento deviante, ma a promuovere situazioni di benessere, di potenziamento, attraverso azioni volte ad incrementare le competenze e le abilità dei giovani per far fronte al «rischio» o ai compiti evolutivi.

Le attuali tendenze di studio-ricerca consentono di tracciare tre scenari di «lavoro» preventivo.

*Il primo riguarda le competenze e le abilità di apprendimento:* un intervento precoce su soggetti deficitari in un senso o nell'altro può contribuire alla prevenzione del rischio psicosociale.

*Un secondo ambito riguarda le abilità sociali, relazionali ed interpersonali:* secondo alcuni autori le difficoltà di tipo socio-cognitivo e di passaggio delle informazioni sociali provocano l'attivazione di meccanismi aggressivi, per tale motivo un miglioramento in direzione prosociale e relazionale contribuirebbe a ridurre l'effetto antisociale.

*Altre ricerche riguardano il bullismo scolastico:* si ipotizza che l'impiego di tecniche di analisi e di valutazione mirate, consentano la progettazione di strategie volte a contenere e ridurre il bullismo, attraverso il coinvolgimento del gruppo dei pari, degli insegnanti e dei genitori.

Appare chiaro che il senso di tali impostazioni teorico-scientifiche, non si accorda con le pressanti richieste provenienti da un apparato punitivo-repressivo e induce a ripensare sempre più al sistema nel suo complesso ed alle indispensabili modifiche dello stesso, alla luce delle recenti acquisizioni che provengono da una ricerca criminologica e psicosociale libera di indagare in tutte le direzioni.

### *5.1. Le prospettive teoriche dell'attività di prevenzione*

I vari interventi che verranno descritti nelle pagine successive si basano su orientamenti interpretativi dei fenomeni criminali diversi tra di loro: infatti, se la prevenzione può intendersi, secondo una delle più recenti definizioni, come l'interruzione del meccanismo che produce un evento criminoso (Ekblom, 1996; Pease, 1997, p. 963), tale meccanismo causale può ricondursi a tre elementi di fondo: la struttura, la motivazione individuale e le circostanze.

Nella prospettiva strutturale, la criminalità è il prodotto di condizioni sociali ed economiche e la prevenzione si intende quindi come attività che incide su tali cause di fondo.

Quando invece si intende il crimine come prodotto della psiche umana, la prevenzione si concentra sull'intervento individuale, in modo da evitare, controllare o riabilitare gli autori reali o potenziali. Infine, in base alla terza

prospettiva, si ritiene che la prevenzione possa attuarsi attraverso un intervento, anche minimo, sul contesto, fisico e sociale, in cui i reati si verificano e che la criminalità è quindi il risultato di una serie di circostanze combinate tra di loro, in cui sia le cause strutturali che quelle individuali, pur avendo un ruolo, rimangono marginali.

Queste tre grandi prospettive di fondo di interpretazione dei fenomeni criminali (e, conseguentemente, delle forme che la prevenzione può assumere) si articolano in una serie di teorie, o, più semplicemente, di approcci interpretativi, che costituiscono oggi il quadro di riferimento di base delle misure di prevenzione e delle politiche di sicurezza.

Successivamente si farà riferimento ad alcuni di questi principali orientamenti, in modo da poter collocare le azioni di prevenzione in un quadro più ampio e per capire meglio come ogni forma di prevenzione possa essere ricollegata ad una o più «idee» su cosa è il fenomeno criminale.

È possibile innanzitutto distinguere, in base a quanto appena detto, tra ipotesi che concepiscono la criminalità come il risultato delle circostanze della vita quotidiana le quali, come si vedrà, sono la base essenziale della prevenzione situazionale; teorie basate sulle cause individuali e sociali dei fenomeni criminosi, che sono la base della prevenzione sociale; ed infine approcci teorici che combinano assieme entrambe le prospettive appena accennate, dando vita alla «prevenzione integrata».

Le teorie del primo tipo, efficacemente definite come «criminologia della vita quotidiana» (Garland, 1996) sono costituite dalla teoria dell'attività routinaria, dalla teoria dello stile di vita, dalla teoria della scelta razionale.

La teoria dell'attività routinaria (Cohen & Felson, 1979) nasce principalmente come teoria esplicativa dei reati predatori, ma si estende successivamente ad altre forme di criminalità e si basa sull'idea che, perché si verifichi un reato, devono concorrere tre elementi: un autore motivato, un obiettivo adeguato, l'assenza di un «guardiano».

Le trasformazioni sociali ed economiche hanno accentuato la frequenza di situazioni in cui queste tre condizioni si verificano: per esempio, l'occupazione femminile ha favorito il fatto che le abitazioni restassero senza protezione, lo sviluppo economico incentiva la diffusione di beni di consumo facilmente «asportabili», ecc. Questi obiettivi facili, risultato delle società del benessere, vengono etichettati sotto l'acronimo VIVA, con il quale si intende: alto Valore del bene, non facilmente accessibile a tutti, Inerzia, cioè scarsa attenzione del proprietario, basso Volume, cioè dimensioni e peso ridotti, Accesso, cioè facilità con cui il bene è «asportabile» (Pease, 1997, p. 966).

Altri elementi fondamentali da analizzare per spiegare gli eventi criminosi sono i comportamenti collettivi e gli stili di vita: per esempio le attività degli adolescenti o dei pendolari, i comportamenti delle famiglie, ecc.

La teoria dello stile di vita (Hindelang, Gottfredson, & Garofalo, 1978) considera le variazioni nei tassi di vittimizzazione. Riprendendo alcuni aspetti delle attività di routine, in questa analisi diventano centrali il comportamento delle vittime, le loro abitudini, le loro caratteristiche sociali, anagrafiche, ecc. Uno sviluppo ulteriore di questa filone di studi ha portato alle numerose e interessanti ricerche sulla vittimizzazione ripetuta o multipla, cioè sulle caratteristiche e i problemi di gruppi di persone che presentano una spiccata attitudine a subire più volte lo stesso o diversi tipi di reato.

La teoria della scelta razionale riporta l'attenzione sull'autore e parte dall'assunto della soddisfazione razionale dei bisogni come elemento che motiva il comportamento criminoso. Ciò comporta, per l'autore, assumere decisioni in un quadro in cui, però, la volontà può essere condizionata da circostanze di tempo, di luogo, di disponibilità di informazioni, ecc. (Clarke & Cornish, 1985). La razionalità dell'autore, quindi, è limitata dalle opportunità del caso concreto. I sostenitori di questo approccio hanno condotto numerose ricerche sugli autori, che hanno consentito di conoscere interessanti aspetti della scelta di commettere un reato e, pertanto, hanno favorito l'elaborazione di strategie di contrasto a queste scelte.

Contrapposte a queste interpretazioni del fenomeno criminale, troviamo le teorie eziologiche, che, nel loro insieme, rappresentano invece l'orientamento più tradizionale e consolidato, dal positivismo in poi, alla spiegazione della criminalità in base alle cause. Queste ultime possono consistere in un deficit biologico, o dello sviluppo individuale, o in condizioni di vita disagiate, in ambienti familiari e sociali compromessi, ecc. Si tratta di approcci ben noti, che hanno costituito la base di tanti interventi di carattere sociale, nel passato e ancora oggi, e sulle quali non è necessario soffermarsi ulteriormente.

Un cenno finale meritano invece approcci, in Italia ancora poco conosciuti, che combinano elementi sia delle varie teorie delle opportunità, sia delle teorie eziologiche e che stanno alla base di numerose strategie preventive tipiche delle «nuove» forme della prevenzione. Si fa riferimento in particolare alle teorie ecologiche e al c.d. «realismo criminologico».

Nelle prime rientrano approcci diversi, che vanno da quello della Scuola di Chicago alle teorie dello «spazio difendibile». L'elemento che accomuna queste teorie è l'importanza assegnata all'ambiente, nei suoi aspetti sociali e fisici. Se per la Scuola di Chicago sono rilevanti la dimensione sociale e gli elementi di disorganizzazione comunitaria, che provocano un crollo del controllo sociale informale e il diffondersi di conflitti non regolati, per le teorie che privilegiano l'elemento fisico la questione centrale è la configurazione del territorio e quindi gli aspetti della progettazione architettonica e urbanistica. Rientrano in questo filone di studi sia le analisi che privilegiano gli aspetti difensivi delle aree residenziali private, sia quelli che aggiungono all'aspetto

strettamente fisico del territorio le variabili di tipo sociale, l'attenzione allo spazio pubblico e il recupero della vita di comunità. L'idea di fondo è, in ogni caso, quella che l'architettura moderna e la progettazione urbanistica hanno contribuito a ridurre le naturali risorse di controllo informale delle comunità e favorito invece l'espandersi delle opportunità criminali.

Il «realismo criminologico» rappresenta una corrente di pensiero il cui nucleo centrale è la constatazione che la criminalità rappresenta un fenomeno reale ed essa va presa seriamente in considerazione. Si distinguono, al suo interno, due orientamenti marcatamente diversi sul piano ideologico: il realismo criminologico di sinistra e il realismo criminologico di destra.

Il primo nasce dalla crisi della criminologia critica e della sociologia della devianza in Gran Bretagna, e si diffonde attorno alla metà degli anni '80. Già in precedenza, tuttavia, erano apparsi segnali importanti di questa riflessione critica, ben espressi da queste considerazioni anticipatrici della nascita della corrente del *Left realism*:

Non è realistico dire che il problema di un crimine come quello dello scippo sia solo il problema di una classificazione sbagliata e del conseguente allarme sociale che ne deriva. Se scegliamo di accogliere questa posizione liberal, noi lasciamo terreno libero per le campagne conservatrici in favore della legge e dell'ordine; infatti, per quanto le argomentazioni dei conservatori siano esagerate e distorte, la realtà della criminalità nelle strade può essere la realtà della sofferenza umana e delle sventure personali. (Young, 1975, p. 89)

Una criminologia realista si basa quindi su questi punti di fondo: la criminalità è problema reale, che procura sofferenze e disagi soprattutto alla parte più svantaggiata della popolazione; le vittime appartengono spesso agli strati più marginali o alla classe lavoratrice e rappresentano una categoria sociale molto vulnerabile; le loro paure hanno spesso un fondo razionale, ma anche nei casi in cui esse non siano dimostrate oggettivamente, vanno tenute in considerazione; la ricerca, basata in particolare sulle indagini di vittimizzazione, è fondamentale per capire e affrontare i problemi della criminalità. Nella sua versione c.d. «di destra» si accentuano gli aspetti di gestione tecnocratica: si parla anche, infatti, di «criminologia amministrativa» dei fenomeni criminali e di azioni di tipo dissuasivo.

Pur essendo un fenomeno essenzialmente angloamericano, si trovano adattamenti di questa impostazione teorica in molti altri paesi, ed anche, sicuramente, in Italia, dove i principi del realismo criminologico (in particolare nella sua versione «di sinistra») apparvero per la prima volta nel 1986, sulla rivista *Dei Delitti e delle Pene* grazie all'articolo, già citato di Jock Young. Il saggio suscitò un certo interesse soltanto in ambito accademico, ed esclusivamente tra i criminologi critici.

Nella successiva diffusione delle politiche di sicurezza, questi principi hanno assunto, invece, una rilevanza determinante, soprattutto grazie al fatto che essi sono stati ripresi e divulgati dal progetto «Città sicure» e dalle prime amministrazioni locali che hanno intrapreso programmi per la sicurezza.

### *5.2. Dalla prevenzione penale alla «nuova» prevenzione*

La caratteristica saliente della prevenzione, per come essa è intesa negli ultimi decenni, è il suo svincolarsi gradualmente dallo scopo della pena e il suo ingresso all'interno di altre politiche pubbliche diverse da quelle penali in senso stretto. La prevenzione si frammenta in una serie di attività, strategie e pratiche che, per differenziarsi dalla prevenzione penale, vengono connotate da alcuni aggettivi: «nuova» prevenzione (Pavarini, 1994; Baratta, 1993), prevenzione «moderna» (Sack, 1997) o, ancora, prevenzione «funzionale» (Gilling, 1994), prevenzione «amministrativa».

L'elemento ricorrente nelle definizioni di prevenzione è quindi la sua estraneità al sistema penale. Secondo van Dijk e de Ward (1991), due autori ai quali si deve una delle più note definizioni della prevenzione, essa deve essere intesa, infatti, come «l'insieme di tutte le iniziative, pubbliche e private, diverse da quelle che rappresentano un'applicazione della legge penale, finalizzate alla riduzione dei danni provocati da atti definiti come criminali dallo Stato». In questa accezione la prevenzione è solo un'attività esterna al sistema penale, ma si rivolge ad eventi penalmente rilevanti, mentre secondo la definizione a tutt'oggi più diffusa e condivisa essa riguarderebbe anche forme di inciviltà e di disordine non qualificate necessariamente come illeciti.

Secondo Robert (1991) la prevenzione è l'insieme delle strategie orientate a diminuire la frequenza di certi comportamenti, siano o meno essi considerati punibili dalla legge penale, attraverso l'uso di strumenti diversi da quelli penali. Quest'ultima è indubbiamente la definizione di prevenzione più condivisa, in particolare nei paesi dell'Europa latina e centrale.

L'estraneità al sistema penale, comporta, in primo luogo, che al modello concettuale passivo e indiretto della prevenzione penale si sostituisca una forma di prevenzione diretta e pro-attiva (Sack, 1997).

Secondariamente, essa significa che i soggetti responsabili della prevenzione cambiano in maniera radicale: non più o, perlomeno, non soltanto gli organi penali dello Stato, ma nuovi attori quali gli enti locali (Comuni, Regioni, polizie locali) i servizi sociali, il volontariato, le imprese private (vigilanza e sistema assicurativo) i comuni cittadini. L'estraneità delle agenzie penali richiede però qualche precisazione: si ritiene infatti che mentre la polizia sia una istituzione che possa, anzi, debba adottare a pieno titolo strategie

preventive resterebbero escluse, secondo alcuni studiosi, le agenzie deputate all'investigazione dei reati, l'apparato giudiziario in genere e il sistema sanzionatorio. Insieme ai promotori, anche i destinatari principali della prevenzione cambiano: non più gli autori, quanto le vittime, reali o potenziali o, in senso ancora più generale, la comunità intera.

Infine, cambiano anche le modalità con cui i soggetti responsabili della prevenzione devono operare concretamente: la prevenzione, infatti, contrariamente alle politiche preventive penali, privilegia interventi condotti, attraverso varie forme di collaborazione, da più soggetti e, soprattutto, deve essere in grado di avvicinare promotori e destinatari degli interventi. Essa si rivolge infatti, in prevalenza, a problemi locali, con soluzioni locali.

### 5.3. *Classificazione della prevenzione*

Nell'ultimo trentennio è stato compiuto, in ambito scientifico, un considerevole sforzo per arrivare ad una definizione concettuale rigorosa della prevenzione e per raggiungere una soddisfacente classificazione dell'insieme delle azioni che possono esservi comprese. Tuttavia questi tentativi hanno portato spesso ad esiti poco soddisfacenti e la prevenzione continua a restare un concetto alquanto vago e nebuloso.

Una delle distinzioni tra le varie azioni preventive che ha avuto più fortuna è quella tra azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prima è diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico o sociale, quando ancora non si sono manifestati segnali di pericolo.

La seconda comprende tutte le misure rivolte a gruppi a rischio di criminalità; la terza interviene quando un evento criminale è già stato commesso, per prevenire ulteriori ricadute (Brantingham & Faust, 1976). Secondo gli autori che per primi hanno avanzato questa tripartizione, la prevenzione primaria rappresenta la forma ideale della prevenzione, perché si rivolge alla eliminazione di tutti i fattori criminogeni presenti nella società, mentre la prevenzione terziaria risulta la meno soddisfacente sul piano preventivo, perché caratterizzata da misure reattive, in buona parte tipiche del sistema penale (mentre, come si è detto, tutti gli sforzi di classificazione degli ultimi vent'anni cercano gli elementi di estraneità dal sistema penale stesso).

Questa distinzione originaria viene arricchita da van Dijk e de Ward (1991), che introducono due nuovi aspetti: le vittime di reato e il contesto in cui si interviene. Viene così individuato una schema più complesso che distingue tra azioni preventive primarie, secondarie e terziarie che siano orientate alle vittime, agli autori, o al contesto. Van Dijk e de Ward elaborano,

in base a queste considerazioni, un prospetto delle azioni preventive che ha avuto, ed ha tuttora, molta fortuna e che viene presentato di seguito.

Le nove tipologie di misure individuate vengono meglio chiarite dalla elencazione che segue.

#### *5.4. Prevenzione orientata all'autore*

- Prevenzione primaria orientata all'autore: vi rientrano misure quali la socializzazione, gli interventi educativi, le politiche per la famiglia e sociali in genere. Esempi concreti sono: le campagne educative contro il vandalismo o per favorire il rispetto delle norme (cioè che in Italia si definisce come educazione alla legalità), i programmi di protezione per l'infanzia, le campagne contro il bullismo, ecc.
- Prevenzione secondaria orientata all'autore: comprende i programmi preventivi finalizzati ad evitare l'ulteriore sviluppo di «tendenze» o predisposizioni alla criminalità e alla devianza nei gruppi a rischio. Esempi concreti sono rintracciabili nelle varie misure di prevenzione della devianza giovanile, quali gli interventi formativi e per l'impiego, il sostegno psicologico ai giovani e alle famiglie in difficoltà.
- Prevenzione terziaria orientata all'autore: comprende gli interventi finalizzati ad evitare la recidiva e attuati dal sistema correzionale o sociale, attraverso, per esempio, i servizi riabilitativi, la formazione per ex detenuti, il trattamento medico, l'aiuto all'impiego, il counselling, ecc. In questo caso troviamo quindi anche misure tipiche del sistema penale.

#### *5.5. Prevenzione orientata alla situazione*

- Prevenzione situazionale primaria: comprende l'insieme delle misure finalizzate a intervenire sul contesto, rendendo più difficile il compimento di reati e/o migliorando il senso di sicurezza. Esempi concreti sono le varie forme di protezione dei beni di tipo tecnologico e le misure architettoniche e urbanistiche.
- Prevenzione situazionale secondaria: è rivolta ai contesti considerati «a rischio» di criminalità e consiste in misure architettoniche e di difesa passiva, quali i «programmi di sorveglianza del vicinato».
- Prevenzione situazionale terziaria: si rivolge ai *hot spots* delle città, cioè alle aree dove la criminalità, la devianza o le inciviltà sono fenomeni ormai consolidati. Gli interventi possibili sono, tra i tanti: il controllo di polizia, il controllo delle licenze sugli esercizi pubblici, la dislocazione intenzionale, cioè la concentra-

zione voluta di alcuni fenomeni o comportamenti in aree precise della città, come avviene nel caso dei quartieri dedicati all'esercizio della prostituzione.

### 5.6 *Prevenzione orientata alle vittime.*

- Prevenzione primaria orientata alle vittime: comprende interventi di carattere generale quali le campagne informative sulla criminalità rivolte alla popolazione.
- Prevenzione secondaria orientata alle vittime: comprende azioni orientate ai gruppi che presentano un rischio di vittimizzazione più elevato, quali, per esempio, i corsi di autodifesa per donne, le misure di protezione specifiche per gli anziani.
- Prevenzione terziaria orientata alle vittime: riguarda gli interventi verso coloro che hanno già subito un reato e comprende pertanto misure di sostegno, economico, psicologico, o di altro genere, alle vittime.

Di recente, la distinzione originaria tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria è stata criticata sotto diversi punti di vista.

Per alcuni studiosi, che si discostano da tale visione, le politiche preventive dovrebbero concentrarsi invece sulla differenza esistente tra i diversi reati, i diversi autori, le diverse ragioni che portano all'atto criminale e suddividersi in: prevenzione situazionale, prevenzione dello sviluppo e prevenzione comunitaria.

Sempre nel tentativo di superare la classificazione tradizionale tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria, alcuni autori hanno cercato di individuare altre forme ancora di classificazione.

Sulla base di un'analisi di programmi preventivi realizzati in Belgio negli anni '80, Walgrave e de Cauter (1986) analizzano criticamente una classificazione basata sulla distinzione tra il momento in cui interviene l'azione preventiva (prima, durante o dopo l'evento indesiderato), il focus dell'intervento preventivo (i comportamenti dei soggetti o la modifica del contesto sociale) e l'orientamento difensivo (sui sintomi) oppure offensivo (sulle cause).

Ekbloom (1996) partendo dalla sua sintetica definizione di prevenzione, quale intervento nel meccanismo che produce un evento criminale, individua cause prossime e cause remote dell'evento stesso e distingue tra metodi preventivi che incidono su alcuni elementi delle cause prossime (alterandoli, rimuovendoli, eliminandoli) o sulle motivazioni del potenziale autore di reato. Tali motivazioni possono essere «corrette» con un intervento precoce sul soggetto, oppure sulle circostanze della sua vita attuale.

Come è ben evidente, tutte queste ipotesi di classificazione riprendono le tre prospettive di fondo che sono state indicate all'inizio del paragrafo, e si

distinguono per l'accentuare l'una o l'altra di esse, per esempio, quella strutturale a scapito di quella sulle circostanze, come nella distinzione di Walgrave e de Cauter, o per la prevalenza accordata al momento in cui la prevenzione interviene o ai destinatari.

Tuttavia, come molto spesso succede nei tentativi di classificazione, esse presentano elementi di insoddisfazione, in primo luogo perché, in molti casi, esiste un'area grigia di sovrapposizione tra misure che teoricamente possono rientrare in diversi approcci. Si pensi, per esempio, ai programmi di sorveglianza del vicinato, che vengono elencati da van Dijk e de Ward come rientranti sia nella prevenzione situazionale secondaria che nella prevenzione secondaria orientata alle vittime. Inoltre, molti degli interventi orientati all'autore sono anche interventi orientati alla vittima (una ambiguità che nasce dalla difficoltà concettuale a distinguere tra prevenzione della criminalità e prevenzione della vittimizzazione), oppure vi sono misure che sono difficilmente collocabili in queste categorie.

Un caso significativo è quello dei programmi di mediazione tra autori e vittime, che possono considerarsi contemporaneamente rivolti alla prevenzione della recidiva, per l'effetto che questa forma di soluzione dei conflitti può produrre sull'autore, sia una forma di assicurazione e di sostegno alla vittima.

Nei prossimi paragrafi l'attenzione verrà focalizzata sulla prevenzione situazionale e sulla prevenzione sociale, cioè sui modelli preventivi oggi più diffusi e condivisi, e sulla prevenzione comunitaria, un insieme di attività di notevole rilievo, ma la cui autonomia concettuale dalle due tipologie precedenti non è sempre ben evidente, ne condivisa. Va però considerato che, nel dibattito europeo, si dà grande enfasi alla capacità di riunire in un unico programma tutte e tre le tipologie di prevenzioni considerate, in modo da produrre un'azione preventiva integrata.

### *5.7. La prevenzione situazionale*

L'idea che intervenire sul contesto, anche con piccoli accorgimenti, possa avere un effetto riduttivo sui fenomeni criminosi o sulla vittimizzazione sta alla base della prevenzione situazionale. Al suo interno troviamo una serie di misure che si indirizzano quindi a specifiche forme di criminalità attraverso l'intervento sull'ambiente circostante, in modo da ridurre le opportunità e da aumentare i rischi per i potenziali autori (Clarke, 1983 e 1995). Questa strategia trova i suoi presupposti nella teoria delle opportunità, e in particolar modo nella combinazione tra le teorie dell'«attività routinaria», dello stile di vita della vittima e della «scelta razionale», che è stata descritta precedentemente.

La prevenzione situazionale si basa infatti sul presupposto che la criminalità non è tanto il frutto di una predisposizione individuale, quanto di fattori che creano o favoriscono le opportunità criminose (abitudini e stili di vita delle potenziali vittime, caratteristiche fisiche dell'ambiente, assenza di controlli) e di autori razionalmente motivati (Clarke, 1983). All'interno della prevenzione situazionale troviamo misure molto varie, che possono distinguersi, secondo uno schema recentemente elaborato da Clarke in queste tipologie:

- Tecniche che aumentano le difficoltà per il potenziale autore, tra le quali si includono le misure di target hardening, cioè l'utilizzo di barriere fisiche o di materiali che rendono difficile l'azione criminosa o vandalica; il controllo degli accessi agli edifici; le misure di allontanamento e di dissuasione; il controllo sugli strumenti utilizzati per il reato, come le armi o le carte di credito.
- Tecniche che aumentano il rischio per il potenziale autore, quali tutte le misure di sorveglianza (formale, informale, naturale, o affidata a soggetti specifici, quali portieri, parcheggiatori, conducenti di mezzi pubblici, ecc.) oltre che sui soggetti, anche sugli oggetti (per esempio, il controllo dei bagagli negli aeroporti).
- Tecniche che rendono impossibile o riducono seriamente i vantaggi dell'attività criminosa o vandalica: la rimozione dell'obiettivo (per esempio, l'utilizzo di autoradio estraibili); i meccanismi di identificazione dei beni, che ne rendono difficile l'utilizzo da parte di altri, come la registrazione degli autoveicoli; varie misure di «dissuasione morbida» dal vandalismo; infine, l'introduzione di norme e procedure di carattere amministrativo che chiariscono i confini tra comportamenti accettabili e non.

### 5.8. *La prevenzione sociale*

La prevenzione sociale comprende tutte le misure che hanno per obiettivo l'eliminazione o la riduzione dei fattori criminogeni. Essa si fonda su una teoria eziologica della criminalità e si propone quindi di intervenire sulle cause sociali, attraverso programmi di intervento a carattere generale, in grado di intervenire o modificare le motivazioni che spingono alla criminalità.

Secondo alcuni, la prevenzione sociale non è un'azione specifica o una delle tante modalità di prevenzione, ma una politica globale orientata al benessere sociale che attraversa tutti i settori delle politiche amministrative. Alcuni autori accentuano l'aspetto di sviluppo sociale che si ritiene stia a fondamento di queste politiche, il cui compito è quindi quello di studiare l'origine e la riproduzione delle ineguaglianze responsabili dei «contesti svantaggiati», per superarle (Hastings, 1998; Tonry & Farrington, 1995) come abbiamo visto, intendono la prevenzione sociale come la combinazione di un'azione

individuale verso il potenziale autore (la c.d. *developmental prevention*) e di misure basate sulla trasformazione delle condizioni sociali della comunità, la c.d. *community crime prevention*.

Altri ancora intendono la prevenzione sociale come l'insieme delle misure di carattere collettivo, o come l'insieme delle misure estranee al sistema della giustizia penale.

Si tratta di una forma di prevenzione che rimane orientata prevalentemente all'autore di reato, visto però non in una prospettiva individuale, ma in un contesto generale. Diventa quindi difficile distinguere concettualmente questi approcci dalle tradizionali politiche assistenziali e sociali adottate nei paesi occidentali.

Le aree di intervento della prevenzione sociale, secondo gli autori di una delle più recenti rassegne di programmi sulla prevenzione (Graham & Bennet, 1995) sono: la politica urbanistica (recupero del degrado urbano, politica degli alloggi, ecc.); le politiche sanitarie; le politiche per la famiglia; le politiche educative; le politiche per il lavoro; le politiche di integrazione sociale in generale.

Rientrano quindi nella prevenzione sociale una vasta gamma di misure che però, nell'esperienza europea e nord-americana, sono dirette soprattutto verso i giovani o comunque verso gruppi ritenuti marginali o vulnerabili.

### 5.9. *La prevenzione comunitaria*

Il concetto di prevenzione comunitaria è alquanto controverso: secondo un orientamento diffuso, esso non rappresenta una tipologia autonoma di prevenzione, ma racchiude interventi che appartengono alla prevenzione sociale o a quella situazionale. Secondo altri, al contrario, essa si differenzia da queste strategie preventive e consisterebbe in un insieme di «azioni orientate all'intervento sulle condizioni sociali che stanno alla base della criminalità in una comunità residenziale data». Il suo carattere distintivo sta comunque nel fatto che essa, indipendentemente dalle tecniche adottate, viene attuata da agenzie estranee al sistema penale, e, più precisamente, dalla comunità attraverso i suoi gruppi e le sue organizzazioni.

All'interno della prevenzione comunitaria si distinguono tre diversi approcci (Graham & Bennet, 1995):

- organizzazione della comunità, basata sulla mobilitazione dei residenti a fini di prevenzione e di ricostruzione del controllo sociale informale, soprattutto nei confronti della devianza giovanile;
- difesa della comunità, attraverso varie forme di autotutela dei cittadini o strategie difensive di carattere urbanistico e architettonico;

- sviluppo della comunità, che comprende misure diverse tra di loro ma comunque indirizzate alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi.

Altri distinguono diverse tipologie di risposta comunitaria alla criminalità a seconda delle strategie adottate: troviamo così azioni di esitamento contrapposte ad azioni di mobilitazione; azioni individuali contrapposte ad azioni collettive, oppure, ancora, attività di autoprotezione dalla vittimizzazione, attività di protezione di propri beni, attività di difesa della propria area residenziale (a seconda, quindi, di quale è l'oggetto specifico di tutela della prevenzione comunitaria).

Infine, secondo alcuni, il concetto di prevenzione comunitaria comprende in buona parte o addirittura coincide con l'insieme delle attività di controllo della polizia a stretto contatto con i cittadini o in aree geografiche ben definite, cioè quella che nella terminologia angloamericana è definita come *community policing*.

## 6. L'INTERVENTO PENALE: FINALITÀ E FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

Con i D.P.R. n. 447 e 448 del 22.09.1988 venivano approvati il nuovo codice di procedura penale e le disposizioni del processo penale a carico di imputati minorenni. L'entrata in vigore dei suddetti decreti si ebbe il 24.01.1989. Rispetto al vecchio codice di procedura penale del 1930, che aveva conservato fino alla fine degli anni '80 la prevalente struttura inquisitoria, anche dopo la riforma del 1955, le intervenute sentenze della Corte costituzionale<sup>40</sup> ed il succedersi delle leggi speciali<sup>41</sup>, il nuovo codice di rito divenne essenzialmente accusatorio. Riferendosi direttamente alle nuove disposizioni del processo penale a carico di minori, si osserva che con esse viene accentuato l'approfondimento sulla personalità del minore, in quanto esse mirano soprattutto alla

---

<sup>40</sup> Si ricordano in particolare: la sentenza n. 33 del 1966, che impedì al pretore di compiere atti istruttori senza prima contestare il reato; la sentenza n. 148 del 1969, che dichiarò la incostituzionalità dell'art. 134 del c.p.p. nella parte in cui faceva divieto agli agenti ed agli agenti della p.g. di ricevere nomina da difensore; le sentenze n. 63 e n. 64 del 1972, con le quali, incidendo sull'art. 304 bis del c.p.p., si estesero ed arretrarono le garanzie di difesa a taluni atti istruttori che potevano risultare di importanza decisiva (esame teste a futura memoria) e si consentì la presenza del difensore alle ispezioni ed alle perquisizioni.

<sup>41</sup> Possono essere menzionate, tra le più rilevanti, le leggi n. 532 del 12.08.1982 e la n. 398 del 28.07.1984.

sua rieducazione ed al suo reinserimento nella società. Alla base del processo penale minorile viene posta l'esigenza educativa e formativa, con la finalità ultima della risocializzazione e non della correzione del minore attraverso la pena, che perde la caratteristica della espiatione ed assume, appunto, proprio il carattere della rieducazione. La c.d. «cultura minorile», formatasi nel tempo, ha permesso di adeguare il processo minorile alle esigenze costituzionali<sup>42</sup> e a quelle dei diritti fondamentali dell'uomo.

I primi segni a livello internazionale di un nuovo interesse per l'infanzia e di un nuovo modo di concepire il minore come soggetto di diritti si ebbero nel 1902 nell'ambito della «Conferenza di diritto privato» tenutasi all'Aja, durante lo svolgersi della quale venne approvata una Convenzione sulla tutela del minore. Nel 1913 assume rilievo la «Conferenza internazionale per la protezione dell'infanzia» tenutasi a Bruxelles, dove furono promosse le azioni per il raggiungimento della cooperazione nell'ambito minorile. Tuttavia, solo nella «Dichiarazione dei diritti del fanciullo» venne sovvertita la logica che fino a quel momento aveva caratterizzato i precedenti ordinamenti giuridici; con essa, infatti, vennero affermati i primi fondamentali ed irrinunciabili principi. Il minore in quest'ottica viene considerato soggetto di diritti diventando definitivamente cittadino.

Il 1948 vide sancirsi la «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», con la quale i diritti umani divennero oggetto di tutela internazionale, ponendosi come diritti positivi universali. In tale dichiarazione pur non facendosi menzione alla tutela del minore ed ai suoi diritti, tuttavia assume importante rilievo perché fissò la base di partenza per le carte, le dichiarazioni o le convenzioni temporalmente successive per la tutela dei fanciulli.

Un codice di riferimento per tutti gli ordinamenti sociali e civili è costituito dalla «Dichiarazione dei diritti del fanciullo» del 1959. Nel preambolo di tale dichiarazione, sono enunciati i due contenuti essenziali: «la fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana», e la convinzione che «il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e psichica, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita». La Dichiarazione del 1959 ha importanza mondiale perché in essa vengono affermati

---

<sup>42</sup> Tra le sentenze più rilevanti della Corte costituzionale, possono essere citate: la sentenza n. 49 del 1973, la quale evidenziò la centralità del recupero del minore rispetto alla pretesa punitiva; la sentenza n. 25 del 1964, che giustificò l'esistenza della sola istruzione sommaria del vecchio processo minorile in relazione alle esigenze da perseguire; le sentenze n. 190 e n. 99 del 1975, che imposero il diritto dell'imputato all'assistenza morale, non essendo sufficiente solo quella tecnica, con la relativa prognosi individualizzata; la sentenza n. 120 del 1977, che trovò fondamento costituzionale al perdono giudiziale quale strumento di diritto penale attraverso il quale il legislatore mette in pratica la funzione di pieno recupero del minore.

due principi ulteriori, uno teso ad affermare non più «un diritto sui minori ma un diritto per i minori», l'altro ravvisabile nel «superiore interesse del fanciullo» che è anche e soprattutto interesse della società e non solo del singolo individuo. In particolare le c.d. «Regole di Pechino» costituiscono i principi su cui sono ispirati i più moderni codici. Tali Regole, chiamate «Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile», anche a livello italiano sono state recepite, trovando testimonianza dei principi più innovativi ed illuminanti, nel Nuovo codice di procedura penale minorile (D.P.R. n. 488 del 1988); ove l'oggetto di tale opera legislativa è identificabile nella tutela dei diritti del minore che entra in conflitto con la giustizia.

Da ciò un radicale mutamento di rotta nella globale filosofia del sistema penale, con una progressiva ed accentuata valorizzazione della risposta meramente carceraria al reato ed una accentuata attenzione alla personalità del colpevole per realizzare concretamente un programma di recupero che tenga presenti le sue potenzialità positive e le possibilità di sostegno nel superamento di quelle condizioni negative che hanno, quantomeno, facilitato il suo ingresso nel tunnel della devianza (Moro, 2008). E tanto ancor più ove si consideri che molti comportamenti devianti, penalmente rilevanti, sono determinati da momenti occasionali di sbandamento del minore nella fase della crescita che, se nella loro oggettività integrano fattispecie di illecito, tuttavia soggettivamente, non sono indicativi di antisocialità. In tale contesto è necessario che anche l'ordinamento giuridico svolga un ruolo attivo e fattivo al recupero ed alla risocializzazione.

## 7. LE LINEE GUIDA DEL NUOVO PROCESSO MINORILE

L'attuale assetto della Giustizia penale minorile è il punto di arrivo di un percorso articolato e complesso intorno a cui, tuttavia, il dibattito nel nostro paese non si è ancora esaurito.

Dall'anno della riforma del codice di procedura penale minorile (1988), in Italia, cambia radicalmente il modo di veder il periodo in cui il minore entra nel meccanismo giudiziario, che diviene un evento delicato ed importante nella vita del minore una parentesi entro cui avviare percorsi di risocializzazione e rieducazione della propria evoluzione vitale. Quello minorile è un processo penale a tutti gli effetti, è un processo ordinario, che contiene tutte le garanzie che lo caratterizzano, limitando, però, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può arrecare al minore imputato; a tal fine, infatti, propone risposte adeguate alla personalità ed alle esigenze educative del fanciullo.

Con l'attuale riforma si attiva un sistema di giustizia penale diversificato, dove il passaggio più significativo è costituito dallo spostamento dell'attenzione al minore da «oggetto» della protezione e tutela dell'ordinamento giuridico in genere a «soggetto» titolare di diritti. La giustizia penale è adeguata alla capacità del soggetto adolescente di valutare la portata della trasgressione e di sopportare il peso della sanzione, contemperando istanze di risposta pedagogica con finalità retributive più generali della pena. Tutto ciò è reso possibile dalla presenza di un giudice naturale specializzato in materia, all'interno di un processo proporzionatamente ed appositamente strutturato. Il testo normativo, complessivamente, promuove provvedimenti che consentano la rapida chiusura del processo; la riduzione di risposte limitative della libertà personale e più in generale la riduzione del danno che l'impatto con la giustizia può produrre sul piano educativo.

Le norme indicano inoltre sentieri diversificati di uscita dal sistema penale che valorizzino interventi di aiuto e sostegno attuabili attraverso l'azione diretta nei confronti del ragazzo, la sua famiglia, il suo contesto allargato di relazioni, il suo ambiente, ed attraverso l'azione indiretta che coinvolge il livello ambientale, mediante coinvolgimento delle risorse presenti nel contesto per una risposta al fenomeno della devianza congruente alla realtà in cui si origina e si sviluppa. Il legislatore, in base alle indicazioni dell'art. 3 della legge delega<sup>43</sup>, ha dovuto introdurre i necessari adattamenti pur restando nell'alveo del processo penale ordinario. A fronte della conferma di regole già consolidate nel quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale minorile, le reali novità prospettate rispetto al passato sono risultate essere, tra le tante:

- l'inammissibilità di costituzione di parte civile, onde evitare che questioni di carattere economico influenzassero negativamente le finalità educative;
- l'obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenni il significato e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni;
- il dovere di valutazione della personalità ai fini anche dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti mediante ricorso alla sospensione del processo o *probation*;
- la funzione dell'udienza preliminare, destinata a fungere non solo da «filtro», ma anche ad essere, in buona misura, «definitoria»;
- l'istruzione di uno specifico casellario giudiziale, con la riduzione di casi di iscrizione;

---

<sup>43</sup> L'art. 3 della legge delega 16.02.1987, n. 81, imponeva al Governo di piegare i principi generali del nuovo processo penale alle modificazioni ed alle integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle sue esigenze educative.

- la possibilità di emissione di provvedimenti urgenti civili nella sede penale;
- la possibilità di rapida uscita dal circuito penale attraverso istituti giuridici specifici come per esempio l'irrilevanza del fatto, la possibilità di sospendere il processo e di mettere alla prova il minore, che rappresenta sul piano delle soluzioni introdotte la più innovativa perché consente la possibilità di estinzione del reato per esito positivo della prova;
- una diversa e più funzionale organizzazione dei servizi minorili chiamati a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Tenuto conto dei connotati suesposti, il codice di procedura penale minorile ha orientato il processo si da renderlo «profondamente rispettoso della specificità della condizione minorile ma che inibisce forzature in chiave educativa»<sup>44</sup>. Una particolare attenzione è stata riservata alla personalità dell'imputato, riducendo al minimo l'anonimato del giovane, il quale viene preso in carico per esser conosciuto, aiutato e trattato.

Altri profili rilevanti in merito alla figura del fanciullo imputato riguardano:

- l'utilizzazione del *probation* processuale, con l'estensione delle possibilità di applicare sanzioni sostitutive non detentive come le prescrizioni, la permanenza in casa ed il collocamento in comunità educativa con l'utilizzo solo in via residuale della custodia in carcere;
- la riduzione della sofferenza che il minore incontra nell'applicazione di misure cautelari;
- la preclusione del controllo dell'opinione pubblica nella fase dibattimentale;
- l'analisi nel fascicolo del dibattimento degli elementi utili alla valutazione della personalità del minore<sup>45</sup>, ribaltando il principio della formazione dibattimentale della prova;
- l'inapplicabilità dei riti che appaiono non confacenti da un punto di vista pedagogico: il patteggiamento e la condanna per decreto, che comporta una pena senza processo;
- l'allontanamento, in talune occasioni, per ragioni educative, dell'imputato dall'aula;
- l'esame dell'imputato da parte esclusivamente del giudice;
- l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento;
- l'applicazione di norme adeguatamente alla personalità del minore ed alle sue esigenze educative;

---

<sup>44</sup> Pepino, 1989, p. 16.

<sup>45</sup> La Corte di Cassazione nella sentenza n. 886 del 1980 afferma che l'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore costituisce un «giudizio psicologico nel quale va tenuto conto non solo dello sviluppo intellettuale, ma anche di quello morale, che è necessariamente connesso con le condizioni di vita familiare e sociale del soggetto».

- la tutela alla riservatezza<sup>46</sup>;
- il diritto all'informazione sugli atti, sulle fasi processuali ed i provvedimenti adottati, come condizione necessaria per promuovere quel processo di responsabilizzazione progressiva;
- la specializzazione di soggetti implicati nel processo che interagiscono con il minore, ossia magistrati, operatori sociali, polizia giudiziaria, difensori ecc. ecc.

## 8. IL D.P.R. 448 DEL 1988

Il D.P.R. n. 448 del 1988 disciplina, dunque, il nuovo processo penale minorile, già previsto, sebbene molto sommariamente, nella legge n. 1404/1934 istitutiva dei Tribunali per i minorenni. Esso è inserito nell'ambito della generale riforma del processo penale per adulti con autonomo provvedimento legislativo cui ha fatto seguito il D.Lgs. n. 272/89 recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al predetto decreto, delineando però un nuovo sistema procedurale per l'imputato minorenne, anche se collegato con la normativa del nuovo processo penale per adulti cui espressamente rinvia l'art. 1<sup>47</sup>.

Si tratta di un procedimento che, pur essendo frutto di compromessi tra diverse filosofie in ordine all'intervento penale a carico del minore, autore di reato, risulta nel complesso accurato, anche se la tassatività delle forme procedurali e quindi la legalità processuale risulta talvolta sacrificata in nome di una funzione educativa genericamente esplicitata, che ha rimesso al giudice l'individuazione dei contenuti applicativi, con la facoltà e connessa difficoltà di coniugare giustizia ed esigenze educative.

Il nuovo processo penale minorile si può affermare fondarsi su tre differenti modelli presenti a livello mondiale:

- un modello fondato sulla garanzia giurisdizionale, che pone il minore coinvolto in una procedura giudiziaria sotto la protezione della legge;
- un modello fondato sul principio del *parens patriae*, volto ad assicurare al minore in contatto con la giustizia la giusta protezione sociale ed economica;

---

<sup>46</sup> Già presente nel R.D.Lgs. n. 1404/34.

<sup>47</sup> Art. 1 D.P.R. n. 448/88: (1) nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e per quanto in esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne.

- un ultimo modello, così detto «partecipativo», secondo il quale la giustizia per i minori esige la partecipazione attiva della collettività per eliminare il disadattamento minorile. Tale ultimo modello prevede l'inserimento di giovani emarginati o delinquenti nella società e la riduzione al minimo dell'intervento giudiziario nei confronti del minore stesso.

Esso consta di cinque parti. Nella prima parte vengono assicurate una serie di «garanzie procedurali»:

- il diritto alla presenza del genitore o del tutore;
- il diritto alla notifica delle accuse;
- il confronto e l'esame incrociato dei testi;
- il diritto a non rispondere;
- il diritto alla riservatezza (inteso come rispetto della vita privata, non far circolare informazioni che procurino al fanciullo inutile pubblicità denigratoria).

La seconda parte riguarda l'istruzione del processo; all'interno del decreto presidenziale si impone l'informazione dei genitori o del tutore, nel caso di avvenuto arresto del minore, debba avvenire nel più breve tempo possibile, con l'obbligo per il giudice di esaminare al più presto la possibilità del rilascio. Un aspetto particolare viene trattato all'art. 11 con riferimento alle misure extragiudiziarie, ossia l'affidamento ai servizi della comunità o ad altri servizi con l'assenso del genitore o del tutore.

La terza parte tratta del processo e la fase del giudizio. Viene sottolineata la necessità che il minore venga giudicato da un'autorità competente e specializzata; si stabilisce, altresì, che il minore oltre ad essere assistito da un legale e da uno psicologo, usufruisca anche del supporto affettivo dei genitori e tutori, che, perciò fanno parte integrante del processo. La decisione finale dovrà essere proporzionata non solo alle circostanze ed alla gravità del reato, ma altresì alle condizioni ed ai bisogni del soggetto autore del reato, compatibilmente ai bisogni della società; la limitazione della libertà dovrà essere ridotta al minimo e la tutela del minore deve restare il criterio determinante nella valutazione del singolo caso. In questa parte del D.P.R. in esame è prevista la possibilità di ricorrere a sanzioni alternative molto diversificate rispetto alla detenzione, consentendo una grande flessibilità nella loro applicazione allo scopo di evitare, per quanto possibile, il collocamento in un'istituzione:

- a. disporre un sostegno, un orientamento ed una sorveglianza;
- b. applicare misure di probation;
- c. disporre l'intervento di servizi della comunità;
- d. disporre un regime ausiliario;
- e. disporre la partecipazione a gruppi;
- f. disporre il collocamento in una casa famiglia, in una comunità o altro ambiente educativo;
- g. adottare altre decisioni pertinenti.

Nella quarta parte viene esaminato il trattamento in libertà. Si assicura ai minori, in ogni fase del procedimento, un'assistenza, soprattutto a livello educativo, che favorisca il reinserimento del minore nella società anche attraverso la mobilitazione di volontari, di privati, di istituzioni locali ed altri servizi comunitari.

L'ultima parte è dedicata al trattamento in istituzione carceraria. La formazione ed il trattamento dei minori collocati in istituzione si prefiggono l'obiettivo di assicurare loro, assistenza, protezione, educazione e competenza professionale affinché siano posti in grado di avere un ruolo costruttivo e produttivo nella società. Si sottolinea che il trattamento sia svolto in luoghi distinti e separati rispetto agli adulti per evitare contaminazioni, prospettando la creazione di centri di accoglienza e di sostegno, di comunità socio-educative, di centri di formazione professionale ed altre strutture atte alla formazione professionale. Infine si raccomanda che siano compiute indagini per lo studio e la ricerca delle tendenze, delle cause e dei problemi relativi alla delinquenza minorile ed ai bisogni dei minori detenuti.

Delineati in sintesi gli aspetti fondamentali del nuovo processo penale minorile, con separato studio, si analizzeranno le varie fasi procedurali, i singoli istituti e le misure educative e rieducative. Va detto, tuttavia, sin da ora, che le istanze educative interrotte dalla condotta antisociale posta in essere dal minorenne e la conseguente, pur apprezzabile, tensione verso la «pedagogizzazione» del processo vanno, comunque, coniugate con l'altra finalità collegata al compito istituzionale di accertamento della responsabilità ed applicazione della pena che non possono essere abdicati nel segno di generici fini rieducativi senza il pericolo di determinare un vulnus nella stessa finalità educativa nelle ipotesi di imputato innocente che, come tale, percepirebbe come ingiusta ed inaccettabile l'intrusione dello Stato nel suo percorso evolutivo, mentre nel caso di minore colpevole si trasmetterebbe un altrettanto diseducante messaggio di paternalistica indulgenza.

Educazione (o rieducazione) e giustizia vanno necessariamente perseguite ed attuate nell'ambito di un paritario equilibrio, costituendo entrambe, specie in ambito minorile valori e finalità indissolubilmente complementari.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV. (1999). *Mediazione per una nuova cultura del vivere civile e del fare giustizia. Minori e Giustizia*, 2, Giugno.
- AA.VV. (2003). *Mediaries*, semestrale sulla mediazione, 1, Gennaio-Giugno.
- Arcuri, L. (1985). *Conoscenza sociale e processi psicologici*. Il Mulino: Bologna.

- Assante, G., Giannino, P., & Mazziotti, F. (2000). *Manuale di diritto minorile*, Roma - Bari: Laterza.
- Baumann, Z. (1999). *La società dell'incertezza*. Bologna: Il Mulino.
- Benasayag, M., & Schmit, G. (2004). *L'epoca delle passioni tristi*. Milano: Feltrinelli.
- Bouchard, M. (1999). La galassia delle tutele. *Questione Giustizia*, 4.
- Brutti, C. (1999). *Mediazione, conciliazione, riparazione. Giustizia penale e sapere psicoanalitico*. Torino: Giappichelli.
- Canosa, R., & Colonnello, I. (1984). *Storia del carcere in Italia dalla fine del cinquecento all'unità*. Roma: Sapere 2000.
- Cartasegna, C. (1999). Il minore zingaro e la giustizia dei gagè. *Minori e Giustizia*, 3.
- Castelli, S. (1996). *La mediazione. Teorie e tecniche*. Milano: Raffaello Cortina.
- Cavalla, F., & Todescan, F. (a cura di). (2000). *Pena e riparazione*. Padova: Cedam.
- Cordero, F. (2000). *Procedura penale*. Firenze: Giuffrè.
- Cranach, M. von, & Harrè, R. (1982). *The analysis of action*. Cambridge: Cambridge University Press (trad. it., *L'analisi dell'azione*, Milano: Giuffrè, 1991).
- Curti Gialdino, F. (1995). Tossicodipendenza e contesto carcerario. In A. Quadri & G. De Leo (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*. Milano: LED.
- De Leo, G., & Patrizi, P. (1990). *La devianza minorile*. Roma: NIS.
- De Leo, G., & Patrizi, P. (1999). *Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi d'intervento nella giustizia minorile*. Roma: Carocci.
- Di Gennaro, G., Bonomo, M., & Breda, R. (1980). *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*. Milano: Giuffrè.
- Di Nuovo, S., & Grasso, G. (2005). *Diritto e procedura penale minorile*. Milano: Giuffrè.
- Dijk, J. van, & de Ward, J. (1991). A two dimensional typology of crime prevention projects. *Criminal Justice Abstracts*, 23, 483-503.
- D'Urso, M. (2001). Alcune riflessioni in tema di procedimento penale a carico di minori nomadi. *Diritto & Diritti*, Novembre.
- Ferri, E. (1928). *Principi di diritto criminale*. Torino: Utet.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2010). *Diritto penale*. Bologna: Zanichelli.
- Flora, G., & Tonini, P. (2002). *Diritto penale per operatori sociali*. Milano: Giuffrè.
- Foucault, M. (1976). *Sorvegliare e punire*. Torino: Einaudi.
- Garofoli, R. (2013). *Manuale di diritto penale*. Nel diritto Editore.
- Giacca, F. (2004). Il processo comunicativo istituzionale: aspetti e problematiche della dinamica tra operatori e servizi della giustizia penale. *Telematic Journal of Clinical Criminology*.
- Gianniti, F. (1984). *Prospettive criminologiche e processo penale*. Milano: Giuffrè.
- Kostoris, R. E. (1989). *Commento al nuovo codice di procedura penale*. Coordinato da M. Chiavaro. Torino: Utet.

- Maggione, G. (1961). *Diritto penale*. Bologna: Zanichelli.
- Mannozi, G. (2002). In G. A. De Francesco & E. Venafro, *Meritevolezza di pena e logiche deflative*. Torino: Giappichelli.
- Marchiori, R. (2001). *Difendere, valutare e giudicare il minore*. Milano Giuffrè.
- Mazzei, D. (1995). Interazioni tra funzioni di aiuto e controllo nella giustizia minorile. In A. Quadri & G. De Leo (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*. Milano: LED.
- Miazzi, L. (1996). Nomadi ed extracomunitari: problemi di identificazione e di trattamento. *Minori e Giustizia*, 4.
- Miceli, A. (1963). *I minorenni nella sociologia, nel diritto, nelle leggi – Protezione, assistenza, rieducazione*. Lecco: Beretta.
- Monduzzi (2009). *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*. Bologna: Zanichelli.
- Moro, A. C. (2008). *Manuale di diritto minorile*. Bologna: Zanichelli.
- Morris, A., & Maxwell, G. (2000). Family Group Conferences in New Zeland: Assessing the place, potential and pitfalls of restorative justice. In A. Crawford & J. Goodey, *Integrating a victim perspective within criminal justice*. Aldershot: Ashgate.
- Niccoli, A. (1996). *Assetto organizzativo e interazioni funzionali nella competenza penale*. Working Papers IRSIG-CNR. *Lo Scarabeo*, 6.
- Padovani, T. (2008). *Diritto penale*. Milano: Giuffrè.
- Palomba, F. (1989). *Il sistema del nuovo processo minorile*. Milano: Giuffrè.
- Pepino (1989). Codice di procedura penale minorile commentato. *Esperienze di Giustizia Minorile*.
- Petrocelli, B. (1950). *Principi di diritto penale*. Padova: Cedam.
- Ponti, G. (1990). *Compendio di Criminologia*. Milano: Raffaello Cortina.
- Prina, F. (2003). *Devianza e politiche di controllo*. Roma: Carocci.
- Rossi, L. (2004). *Adolescenti criminali*. Roma: Carocci.
- Roxin, C. (1987). Risarcimento del danno e fini della pena. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 20.
- Scardacube, G. et al. (1998). *La mediazione penale, ipotesi d'intervento nella giustizia minorile*. Milano: Giuffrè.
- Serra, C. (1983). *Marginalità ed emarginazione*. Roma: Kappa.
- Serra, C. (1995). Lo psicologo nel processo di trattamento penitenziario nel settore adulti. In A. Quadri & G. De Leo (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*. Milano: LED.
- Serra, C. (2003). *Psicologia penitenziaria, sviluppo storico e contesti psicologico-sociali e clinici*. Milano: Giuffrè.
- Siracusano, D., Galati, A., Tranchina, G., & Zappalà, E. (2001). *Diritto processuale penale*, Milano: Giuffrè.

- Tonini, P. (2012). *Manuale di diritto processuale penale*. Milano: Giuffrè.
- Umbreit, M. S. (1995). *Mediating interpersonal conflicts: A pathway to peace*. West Concord (MN): CPI Publishing.
- Zimring, F. E., & Hawkins, G. (1991). *The scale of imprisonment*. The University of Chicago Press.